



ATTO DIRIGENZIALE

N. 6 del 08/02/2021
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 162/DIR/2021/00006

OGGETTO: Individuazione beneficiari borse di studio a.s. 2020/2021 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado (art. 9 D.Lgs n. 63/2017). Adozione Avviso pubblico.

Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli articoli 4 e 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
- la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
- la DGR n. 1974 del 07.12.2020 con la quale è stata adottata la Macrostruttura del Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale denominato "MAIA 2.0" ed ha approvato, in attuazione del Modello organizzativo denominato "MAIA 2.0", l'Atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale;
- l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il GDPR (Regolamento UE 2016/679) "Codice in materia di protezione dei dati personali" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali che ha modificato il D.lgs 196/03;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, e s.m.i.;
- la D.G.R. 1157/2017 con cui è stato conferito l'incarico di direzione della Sezione Istruzione e Università;
- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione.



Tenuto conto

- della Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Vista inoltre:

- l'Intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 63, sancita in data 17 dicembre 2020 rep. atti 175/CU, sullo schema di decreto del Ministero dell’istruzione, trasmesso dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del 30.11.2020, Prot. DAR 0019580 P-4.37.2.2 recante i criteri per l’erogazione delle borse di studio per l’anno 2020, a favore degli studenti/esse iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione al fine di contrastare la dispersione scolastica e finalizzate all'acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l'accesso ai beni e servizi di natura culturale.

Considerato che:

lo schema di decreto su cui è sancita l’intesa della Conferenza Unificata, disciplina l’importo, le modalità di ripartizione e di erogazione delle borse di studio per il 2020/2021, nel modo seguente:

- le Regioni stabiliscono gli importi delle borse di studio in misura non inferiore ad € 200,00 e non superiore ad € 500,00, (art. 3 e art. 4, co. 3), individuano gli effettivi beneficiari e ne trasmettono i relativi elenchi al Ministero entro il termine ultimo del 30 marzo 2021;
- il riparto tra le Regioni (art. 4, co. 1) della somma complessiva di 39,7 milioni di euro a valere sul Fondo unico per il welfare dello studente e del diritto allo studio, di cui all’art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63, per l'anno 2020, è stato eseguito:
 - a) per quota parte, pari a euro 19,85 milioni, in proporzione al numero delle famiglie a rischio di povertà, come risultanti dall’indagine EU-SILC (ISTAT);
 - b) per quota parte, pari a euro 19,85 milioni, in proporzione al numero di studenti in condizioni di abbandono scolastico nell’anno 2018/2019, come risultanti dal sistema informativo del Ministero;
- gli studenti/esse della scuola secondaria di secondo grado, o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che abbiano un livello ISEE determinato dalle Regioni in misura non superiore a € 15.748,78, possono presentare istanza di accesso alla borsa di studio, secondo modalità stabilite dalle Regioni (art. 4, co.2);
- le borse di studio sono erogate dal Ministero sulla base degli elenchi dei beneficiari trasmessi dalle Regioni, tempestivamente a seguito della ricezione di ciascun elenco anche ove pervenuto prima della scadenza di cui all’art. 4, co. 3, anche mediante il sistema dei bonifici domiciliati (art.4, co.4);



REGIONE PUGLIA **DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO**
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
SERVIZIO SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

- lo studente avente diritto o, qualora minore, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, esige gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale (art.4, co.5).

Richiamati:

- il D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 con il quale è stato approvato il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE);
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che ha convertito il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto semplificazioni), con cui sono state disciplinate le misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii., relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Tenuto conto

- della Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 27.01.2021 che ha definito i criteri di riparto delle risorse e le modalità di assegnazione delle borse di studio a.s. 2020/2021 (art. 9 D.Lgs n. 63/2017) stabilendo, quale requisito essenziale per l'assegnazione del beneficio la condizione di studentessa o studente di scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria, come censito dall'Anagrafe Nazionale dello Studente, in possesso di un livello di reddito ISEE pari o inferiore a € 10.632,94, determinando l'importo della borsa di studio nella misura di € 200,00 (duecento/00 euro). Nella stessa DGR si specifica inoltre che:
 - la trasmissione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore, o dallo studente/studentessa se maggiorenne, utilizzando esclusivamente la piattaforma on-line www.studioinpuglia.regione.puglia.it.
 - saranno erogate un numero di borse di studio fino ad esaurimento della somma assegnata dal Ministero dell'Istruzione, prevedendo:
 - a. nell'ipotesi in cui la somma assegnata alla Regione Puglia non sia sufficiente, a soddisfare tutte le istanze valide di accesso alle borse di studio, di procedere all'assegnazione delle borse partendo dal livello di ISEE più basso, scalando la graduatoria fino a esaurimento risorse;
 - b. nell'ipotesi in cui la somma necessaria a soddisfare le istanze valide di accesso alle borse di studio sia inferiore all'importo complessivo assegnato alla Regione, di ridistribuire la somma eccedente aumentando l'importo della borsa di studio fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00 euro).
- della Delibera di Giunta Regionale n. 2280 del 4.12.2018 con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università e l'ente pubblico strumentale della Regione ARTI e i successivi addenda approvati con la DGR n. 2350 del 16.12.2019 e la DGR n. 1735 del 22.10.2020, con cui le parti hanno convenuto di cooperare per l'analisi, la progettazione e l'implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato per l'informatizzazione dei procedimenti relativi per il Diritto allo studio, prevedendo, tra le azioni prioritarie, la gestione informatizzata del modulo "Borse di studio", integrata con la banca dati



REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
SERVIZIO SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

INPS e volta all'accoglimento delle istanze, alla creazione della graduatoria in base al livello di ISEE, alla consultazione delle graduatorie on-line da parte degli interessati e alla produzione degli elenchi da inviare al Ministero dell'Istruzione, al fine di consentire l'erogazione del beneficio agli assegnatari risultanti dall'istruttoria.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. "Sistema degli interventi per il Diritto allo studio e per la qualità dei luoghi di apprendimento" e dall'istruttore amministrativo emerge quanto segue:

Considerato che la DGR n. 124 del 27.01.2021 autorizza il Dirigente della Sezione Istruzione e Università a svolgere gli adempimenti necessari per l'attuazione dei contenuti deliberati,

si ritiene necessario

- adottare l'Avviso pubblico stabilendo i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze da parte dei beneficiari, di cui agli Allegati A e B, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, considerando che l'approvazione della graduatoria degli aventi diritto e la trasmissione degli elenchi al Ministero deve avvenire entro i termini stabiliti dallo schema di decreto del Ministero dell'istruzione, trasmesso dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 30.11.2020, Prot. DAR 0019580 P-4.37.2.e sul quale si è espressa la Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 63, sancendo l'intesa in data 17 dicembre 2020 rep. atti 175/CU, 2.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 come modificato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679 e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.



REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
SERVIZIO SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo, ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA

- di approvare l'Avviso per l'assegnazione delle borse di studio a.s. 2020/2021 per studenti e studentesse della scuola secondaria di secondo grado (art. 9 D.Lgs n. 63/2017);
- di provvedere, in collaborazione con l'ARTI, alla implementazione del sistema informativo per la raccolta e gestione delle istanze per l'attribuzione delle Borse di studio a.s. 2020/2021;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il relativo allegato, a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell'art. 6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento:

Il presente provvedimento:

- è composto da n. 5 fasciate e da n. 2 allegati di 10 fasciate, per un totale di 15 fasciate;
- è adottato in un unico originale;
- è immediatamente esecutivo;
- Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà trasmesso all'Assessore alla Formazione e Lavoro;

Il Dirigente del Servizio
Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo Studio
Prof.ssa Annalisa Bellino

Il Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente, e che non viene predisposto documento per "estratto" da utilizzare per la pubblicità legale.

Il responsabile P.O.
Sistema interventi Diritto allo studio
Ignazia Sofia Zaza

Il funzionario amministrativo
D.ssa Maria Forte



AVVISO

PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A. S. 2020/2021 PER GLI STUDENTI E STUDENTESSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

(art. 9 D.Lgs n. 63/2017)

La Regione Puglia emana il seguente avviso per l'assegnazione delle borse di studio per l'a.s. 2020/2021:

- ai sensi del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lett. f) della Legge 13 luglio 2015, n. 107", e, in particolare, l'articolo 9, comma 1 e comma 4;
- sulla base:
 - dell'Intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 63, sancita in data 17 dicembre 2020 rep. atti 175/CU, sullo schema di decreto del Ministero dell'istruzione, trasmesso dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del 30.11.2020, Prot. DAR 0019580 P-4.37.2.2 recante i criteri per l'erogazione delle borse di studio per l'anno 2020, a favore degli studenti/esse iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
 - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e ss.mm. e ii., recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
 - dell'articolo 28-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato il comma 5 dell'articolo 10 del D.lgs n. 147 del 2017, estendendo in particolare il periodo di validità dell'ISEE corrente e ampliando le fattispecie in cui può essere richiesto;
 - del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii., relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
 - della legge 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che ha convertito il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto semplificazioni), con cui sono state disciplinate le misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale;
- in attuazione della DGR n. n. 124 del 27.01.2021 con cui sono stati approvati i criteri di riparto delle risorse e le modalità di assegnazione delle borse di studio a.s. 2020/2021 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria, come censiti dall'Anagrafe Nazionale dello Studente.

1. Finalità

L'erogazione delle borse di studio realizza le finalità di cui al comma 1 dell'art. 9 del D. Lgs. N. 63/2017, attuativo della Legge 13 luglio 2015, n.107 (cd "Buona scuola"), in base al quale "al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito presso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale".

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Puglia è di **€ 2.815.252,40**, a valere sul Fondo unico per il welfare dello studente e del diritto allo studio, di cui all'art. 9 del D.Lgs 13 aprile 2017 n. 63, come da Intesa della Conferenza Unificata, sancita in data 17 dicembre 2020 rep. atti 175/CU, sullo schema di decreto del Ministero dell'istruzione, trasmesso dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del 30.11.2020, Prot. DAR 0019580 P-4.37.2.2 recante i criteri per l'erogazione delle borse di studio per l'anno 2020, a favore degli studenti/esse iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione

3. Destinatari

Sono destinatari della borsa di studio, di cui al presente avviso, tutti gli studenti e le studentesse iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, come censito dall'Anagrafe Nazionale dello Studente (SIDI) residenti in Puglia e in possesso del requisito di cui al successivo paragrafo 4 riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza, nonché del requisito della frequenza scolastica di cui al successivo paragrafo 5.

4. Requisito della situazione economica e strumento di valutazione

Possono presentare istanza di accesso al beneficio della borsa di studio per l'a.s. 2020/2021 gli studenti e le studentesse o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che abbiano un livello ISEE non superiore ad **€ 10.632,94**, attestato da una certificazione in corso di validità.

L'ISEE richiesto è quello ordinario.

Qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (genitori non conviventi), l'ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

L'ISEE ordinario può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità sei mesi) calcolato in seguito

- a una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

Si specifica inoltre, sulla base delle disposizioni dell'art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS 171/2014:

- Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
- Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a se

stante. I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo.

Il sistema informatico di presentazione delle istanze acquisirà i dati sull'ISEE direttamente dalla Banca dati dell'INPS, tramite cooperazione applicativa. Pertanto, **al momento della presentazione dell'istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una attestazione ISEE valida.**

In caso di **attestazione ISEE che rilevi difformità/omissioni** sarà comunque possibile presentare l'istanza, la quale sarà provvisoriamente accolta, se in possesso degli altri requisiti previsti dall'avviso, e ammessa definitivamente in graduatoria solo in seguito alla regolarizzazione dell'attestazione ISEE entro 10 (dieci) giorni dalla data di chiusura dell'Avviso.

5. Requisito della frequenza scolastica

Possono presentare istanza di accesso al beneficio della borsa di studio per l'a.s. 2020/2021 gli studenti e le studentesse frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, come censito dall'Anagrafe Nazionale dello Studente.

La inesistente rilevazione dell'anagrafica all'interno del SIDI attiverà una procedura di controllo che coinvolgerà sia l'utente che la segreteria scolastica di competenza, al fine di verificare la correttezza dei dati, l'iscrizione e la frequenza.

La procedura di controllo di cui al paragrafo precedente potrà concludersi con l'ammissione della istanza nel caso di allineamento dei dati dichiarati nel modello on line con l'anagrafica SIDI; in caso contrario, si procederà alla sua esclusione.

(Si raccomanda, pertanto, di porre la massima attenzione nell'indicare correttamente nel modello on-line la scuola e il plesso di frequenza scolastica).

6. Termini e modalità di presentazione delle domande

A partire **dalle ore 12:00** (mezzogiorno) **15 febbraio 2021** e fino **alle ore 12:00** (mezzogiorno) **del 15 marzo 2021** sarà possibile accedere al sistema on-line per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it.

Il sistema di accesso per i nuovi utenti della piattaforma è il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Gli utenti già in possesso di credenziali rilasciate in precedenza potranno continuare ad utilizzarle per un periodo transitorio che terminerà il 30 settembre 2021.

La compilazione del modello e la trasmissione della domanda dovranno essere effettuati da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore o dallo studente, se maggiorenne, solo ed esclusivamente on-line, attraverso la procedura informatizzata.

La domanda, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., dovrà contenere:

- generalità del richiedente (nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale);
- generalità dello studente/studentessa (nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale);
- tipologia di scuola frequentata e indirizzo di studio;
- denominazione e codice meccanografico dell'istituzione scolastica di secondo grado frequentata nell'a.s. 2020/2021;
- classe e sezione frequentata dallo studente/studentessa;
- indirizzo di posta elettronica valido, attraverso cui saranno comunicate le risultanze dell'istruttoria.

I dati relativi all'ISEE saranno acquisiti direttamente dalla banca dati dell'INPS tramite cooperazione applicativa. È pertanto **necessario, al momento della presentazione dell'istanza, che per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una dichiarazione ISEE valida.**

La domanda, per essere accolta, dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali presenti nella istanza ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

La domanda dovrà inoltre attestare:

- di essere consapevole che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, in applicazione dell'art.4, commi 2 e 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite;
- di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
- di rispettare gli obblighi e le condizioni del presente Avviso.

Ad ogni istanza presentata verrà associato un **"codice pratica"** che dovrà essere conservato dall'utente ai fini della verifica dell'ammissione al beneficio, la cui graduatoria verrà pubblicata sullo stesso sito internet della procedura informatizzata, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Al fine della compilazione della domanda sarà possibile comunque ricevere assistenza dall'Help Desk, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 14.

7. Importi delle borse di studio

L'importo della borsa di studio è determinato nella misura di € 200,00 (duecento/00 euro).

In applicazione delle disposizioni ministeriali e dei criteri approvati con DGR n. 124 del 27.01.2021, tenendo conto del numero degli aventi diritto e delle risorse disponibili, saranno erogate borse di studio del valore di € 200,00 (duecento/00 euro) fino ad esaurimento della somma assegnata dal M.I.U.R., prevedendo:

- A. nell'ipotesi in cui la somma assegnata alla Regione Puglia non sia sufficiente, a soddisfare tutte le istanze valide di accesso alle borse di studio, di procedere all'assegnazione delle borse, scalando la graduatoria di cui al paragrafo 8, fino a esaurimento risorse;
- B. nell'ipotesi in cui la somma necessaria a soddisfare le istanze valide di accesso alle borse di studio sia inferiore all'importo complessivo assegnato alla Regione, di ridistribuire la somma eccedente aumentando l'importo della borsa di studio fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00 euro).

8. Graduatoria degli ammessi

Le istanze valide di accesso alle borse di studio saranno graduate, per ordine decrescente, sulla base del punteggio conseguito che tenga conto del livello di Indicatore ISEE e della presentazione dell'istanza nell'anno precedente senza aver conseguito il beneficio. Il punteggio sarà calcolato come segue:

TABELLA PUNTEGGI SULLA BASE DEL LIVELLO DI ISEE

Indicatore Isee	punti
0 - 1.500	10
1.501 - 3.000	9
3.001 - 4.000	8
4.001 - 5.000	7
5.001 - 6.000	6

Indicatore Isee	punti
6.001 - 7.000	5
7.001 - 8.000	4
8.001 - 9.000	3
9.001 - 10.000	2
10.001 - 10.632,94	1

Al punteggio attribuito sulla base del livello di Isee, saranno aggiunti **3 punti** alle istanze di accesso al beneficio presentate in occasione dell'Avviso relativo all'A.S. 2019-2020, le quali pur risultate ammissibili al beneficio, non sono state finanziate per mancanza di fondi (cfr. AD N. 153 del 12.11.2020).

In caso di parità di punteggio nella graduatoria, sarà data la preferenza in adozione dei seguenti parametri:

- 1) sarà data priorità ai livelli Isee più bassi;
- 2) in caso di ulteriore parità, sarà preferito lo studente che non ha usufruito del beneficio in esito all'Avviso relativo all'anno scolastico 2019-2020 (cfr. AD N. 9 del 07.02.2020);
- 3) in caso di ulteriore parità, sarà considerato l'ordine cronologico di inserimento della domanda sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it.

9. Erogazione delle borse di studio

Le borse di studio saranno erogate direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca agli studenti e studentesse aventi diritto, o qualora minori, a chi ne esercita la responsabilità genitoriale, mediante il sistema dei bonifici domiciliati.

Lo studente/studentessa assegnatario/a del beneficio o, qualora minore, chi ne esercita la responsabilità genitoriale, potrà esigere gratuitamente il beneficio, disponibile in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale, a partire dalla data che sarà indicata dal MI e comunicata dalla Regione Puglia tramite i canali istituzionali e attraverso il sito www.studioinpuglia.regione.puglia.it.

10. Cause di esclusione dalla assegnazione della Borsa di Studio

Sono cause di esclusione dalla assegnazione della Borsa di Studio:

- a. La presentazione della domanda con modalità differenti dalla procedura informatizzata accessibile all'indirizzo internet www.studioinpuglia.regione.puglia.it o in difformità dalle istruzioni contenute nel paragrafo 6 "**Termini e modalità di presentazione delle domande**".
- b. La presenza di un'attestazione ISEE al di sopra del limite di **€ 10.632,94**;
- c. La non regolarizzazione nei termini previsti nel paragrafo 4 del presente Avviso delle attestazioni ISEE difformi;
- d. La mancanza del requisito della frequenza scolastica, rilevata sul sistema SIDI- Anagrafe Nazionale degli Studenti, come da paragrafo 5;
- e. La non regolarizzazione, nel termine previsto dalla procedura di controllo di eventuali errori presenti nell'anagrafica del sistema SIDI- Anagrafe Nazionale degli Studenti.

11. Informativa sul trattamento dei dati personali ai fini del servizio di erogazione dei benefici di cui al D. Lgs.63/2017, art. 9

Ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 79/2016 e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, i dati personali forniti dagli aspiranti al beneficio saranno raccolti con una procedura interamente informatizzata per le finalità di gestione della ammissione alla Borsa di studio a.s. 2020/2021 (art. 9 D.Lgs n. 63/2017).

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario al fine della presente procedura selettiva come evidenziato all'allegato A.1 dell'appendice informativa del presente Avviso.

12. Informativa ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Nel rispetto dell'art.8 della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., si comunica che il procedimento relativo al presente Avviso pubblico avrà avvio dalla data di pubblicazione del medesimo sull'Albo pretorio dell'Ente.

Nessuna ulteriore comunicazione verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento.

Responsabile del procedimento è la sig.ra Ignazia Sofia Zaza Responsabile PO "Sistema degli interventi per il Diritto allo Studio e la qualità degli ambienti per l'apprendimento" della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia.

13. Verifiche e controlli

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. l'Amministrazione competente all'assegnazione/erogazione del beneficio è tenuta ad effettuare idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione.

Si precisa che in caso di mancato accoglimento della domanda, per mancanza dei requisiti prescritti o a seguito dei sopraccitati controlli, l'Amministrazione competente all'assegnazione/erogazione del beneficio procederà ai sensi della L. n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii.

Sanzioni amministrative: si ricorda che ai sensi della normativa vigente in materia di controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate (art. 16, c. 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35), spetta a ciascun ente erogatore la competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie (da 500 a 5.000 euro) in caso di illegittima fruizione delle prestazioni godute, ferma restando la restituzione del vantaggio conseguito.

Sanzioni penali: nel caso di dichiarazione non veritiera, la fattispecie sarà segnalata all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza dei seguenti reati:

- falsità materiale ovvero formazione di atto falso o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.).

14. Informazioni

Le informazioni in merito al presente Avviso sono reperibili direttamente consultando la piattaforma:

www.studioinpuglia.regione.puglia.it o inviando mail all'indirizzo di posta elettronica:

info@studioinpuglia.regione.puglia.it

Al fine della compilazione della domanda sarà possibile ricevere assistenza dall'Help Desk, al numero di telefono 080.8807404 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00), scrivendo alla email: assistenza@studioinpuglia.regione.puglia.it e chat online.

Appendice Informativa
Informativa relativa al trattamento dei dati (ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e nel
rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016)

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 (di seguito "GDPR"), ed in particolare all'art. 13, si forniscono all'utente (di seguito "Interessato") le informazioni relative al trattamento dei propri dati personali.

Soggetti del trattamento (art. 13, comma 1, lett. "a" e art. 15, lett. b GDPR)

- la Regione Puglia (Dipartimento Politiche del Lavoro – Sezione Istruzione e Università – Corso Sonnino, 177 – Bari) opera in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, individuando gli effettivi beneficiari e gli importi delle borse di studio, e trasmettono i relativi elenchi al Ministero dell'Istruzione, comunicando esclusivamente i seguenti dati strettamente necessari per l'espletamento del servizio:

- Dati anagrafici: Nome, Cognome, Codice fiscale, Istituto scolastico di frequenza (codice meccanografico)
- Dati economici: Importo della borsa di studio individuata dalla Regione

- Il Ministero dell'Istruzione, (di seguito MI), con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A, è "Titolare" del trattamento per l'espletamento del servizio nazionale di erogazione voucher finalizzato all'assegnazione dei benefici di cui al Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio articolo 9, comma 1 del D. Lgs. del 13 aprile 2017, n. 63.

Per informazioni inerenti alla protezione dei dati sono disponibili tutti i dettagli di seguito descritti nella presente informativa e possono essere richieste ulteriori informazioni all'indirizzo di posta elettronica: dgsip.segreteria@istruzione.it.

Finalità del trattamento (art. 13, 1° comma GDPR)

Il trattamento dei dati sopracitati è finalizzato all'assegnazione di borse di studio per il contrasto alla dispersione scolastica ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del suddetto Decreto Legislativo 63/2017.

In nessun caso la Regione Puglia rivende i dati personali dell'Interessato a terzi né li utilizza per finalità non dichiarate.

Nell'ambito del presente trattamento dei dati, non saranno in alcun modo trattate le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 GDPR.

I dati dell'Interessato saranno trattati per:

a) L'associazione dell'importo al beneficiario e la generazione della borsa di studio

Il trattamento dei dati personali dell'Interessato avviene per consentire l'associazione dell'importo al rispettivo beneficiario come individuato e comunicato dalla Regione Puglia al MI e consentire la successiva generazione della borsa di studio.

Esclusivamente per tale finalità, necessaria affinché il Titolare possa perseguire l'interesse legittimo ad adempiere agli obblighi di legge che costituiscono la base giuridica del presente trattamento, i dati dell'Interessato potranno essere comunicati a soggetti terzi fornitori comunque soggetti all'ambito di applicazione del GDPR (Paesi UE), anche senza un esplicito consenso dell'Interessato (Considerando 47 GDPR), con richiesta di cancellazione dei dati alla fine del servizio richiesto.

b) La gestione ed esecuzione delle richieste di assistenza inoltrate dall'Interessato

Il trattamento dei dati dell'Interessato avviene per consentire di fornire assistenza adeguata alle richieste di informazioni e di contatto da parte dell'Interessato in merito all'accesso al servizio di cui all'oggetto della presente Informativa, nonché per l'adempimento di ogni altro obbligo derivante.

c) La sicurezza informatica

Il Titolare, in linea con quanto previsto dal Considerando 49 del GDPR, tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o destinatari), i dati personali dell'Interessato relativi al traffico in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevedibili o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi. Il Titolare informerà prontamente gli Interessati, qualora sussista un particolare rischio di violazione dei loro dati fatti salvi gli obblighi derivanti da quanto previsto dall'art. 33 del GDPR relativo alle notifiche di violazione di dati personali. Base giuridica di tali trattamenti è il rispetto di obblighi di legge ed il legittimo interesse del Titolare ad effettuare trattamenti inerenti a finalità istituzionali o di conservazione del patrimonio aziendale.

Base giuridica del trattamento

Ai sensi del comma 1, articolo 9 del suddetto decreto legislativo 63/2017, i benefici di cui sopra sono assegnati a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione con l'interesse pubblico di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Pertanto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. "e" del Regolamento (UE) 679/2016, base giuridica del trattamento dei dati è l'adempimento da parte del Titolare delle prestazioni inerenti agli obblighi di legge derivanti dal già sopracitato Decreto Legislativo 63/2017.

Protezione dei dati personali dell'Interessato

Per il Titolare, i suddetti dati vengono trattati dal personale dell'Ufficio di Statistica – Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi – individuati dal MI quali Incaricati del trattamento.

Il Responsabile del trattamento e i fornitori sono tenuti al rispetto delle misure di sicurezza eguali a quelle adottate nei confronti dell'Interessato entro il perimetro di azione connesso alla prestazione richiesta.

Il Titolare e i Responsabili del trattamento non trasferiscono i dati dell'Interessato in Paesi nei quali non è applicato il GDPR (paesi extra UE).

Conservazione dei dati forniti

I dati personali dell'Interessato, a meno che questi non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità di legge per le quali sono stati raccolti.

I dati utilizzati saranno trattati e conservati su archivi informatici e telematici situati in paesi nei quali è applicato il GDPR (paesi UE), ai fini esclusivi dell'assolvimento delle finalità istituzionali di servizio sopra descritte e per il tempo strettamente necessario a garantire il corretto funzionamento del servizio di associazione e generazione del beneficio, anche fino al termine dell'anno solare.

Diritti dell'interessato (artt. 15 – 20 del Regolamento UE 679/2016)

L'Interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue:

ALLEGATO B

- a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
- le finalità del trattamento;
 - le categorie di dati personali in questione;
 - i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
 - le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un'organizzazione internazionale a protezione dei dati eventualmente trasferiti.
- b) Il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non leda i diritti e le libertà altrui; in caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
- c) Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
- d) Il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR all'art. 17 (tra i quali, ad esempio, il caso in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o quest'ultimo si assuma come illecito), se ne sussistano le condizioni previste per legge e se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo.
- e) Il diritto di ottenere la limitazione del trattamento (Considerando 67), nelle casistiche e secondo le modalità previste dell'art. 18 del GDPR.
- f) Il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste di eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
- g) Il diritto alla portabilità dei dati (Considerando 68) che comprende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare all'indirizzo iostudio@istruzione.it. Al fine di garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati dall'Interessato e non da terzi non autorizzati, il Titolare potrà richiedere allo stesso di fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie allo scopo.

Come e quando l'Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali (Art. 21 GDPR)

Per motivi relativi alla situazione particolare dell'Interessato, lo stesso può opporsi in ogni momento al trattamento dei propri dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se avviene per attività di promozione commerciale, inviando la richiesta al Titolare all'indirizzo iostudio@istruzione.it.

L'Interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati personali se non esiste un motivo legittimo prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta, e comunque nel caso in cui l'Interessato si sia opposto al trattamento per attività di promozione commerciale.

A chi può proporre reclamo l'Interessato (Art. 15 GDPR)

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l'Interessato può presentare un reclamo all'autorità di controllo competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del GDPR.

Ogni aggiornamento della presente Informativa sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altresì sarà comunicato se il Titolare effettui un trattamento dei dati dell'Interessato per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente Informativa prima di procedervi ed a seguito della manifestazione del relativo consenso dell'Interessato qualora necessario.